



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO**

UFFICIO DI PRESIDENZA

DECRETO

IL PRESIDENTE

Vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di Emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visti i precedenti Decreti di Questa Presidenza, in particolare il decreto n. 332 del 30 ottobre 2020, che qui si intende richiamato per ogni attività non diversamente disciplinata con il presente decreto;

Visto il Decreto del MEF 11 novembre 2020 “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

Viste le Linee guida emanate in materia dal CPGT;

Rilevato che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sussistono le condizioni, allo stato e salvo l’auspicata implementazione delle dotazioni, per l’espletamento di una udienza giornaliera pubblica in Videoconferenza;

Ritenuto che a fronte della avvenuta reiterazione della istanza di discussione in pubblica udienza in presenza, gravi sul Presidente del Collegio la valutazione dell’esistenza dei presupposti che richiedono una trattazione della controversia in presenza, secondo le citate Linee guida del CPGT (che allo stato comporta udienza pubblica in Videoconferenza);

Rilevato che in caso di ricorso alla udienza in Videoconferenza si rende necessario che venga disposto il rinvio in prosieguo ad altra udienza con invio dei previsti avvisi alle parti;

Rilevato che ove non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **“si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.”** (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini); con la precisazione che **“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”** (art. 27, comma 2, D. L. 28/10/2020 n. 137);

P. Q. M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica **passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;**

2) **nel caso in cui sia chiesta la discussione si procederà con udienza in Videoconferenza**, su disposizione del Presidente del Collegio **previa valutazione dell’esistenza dei presupposti sopra richiamati;**

3) **nel caso in cui sia chiesta la discussione**, e non sia possibile procedere con udienza in Videoconferenza, **si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica;**

4) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia sarà **rinviiata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;**

5) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi a tutti i giudici in servizio presso la CTP di Avellino, al Direttore dell’Ufficio di segreteria ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Avellino.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale della Giustizia Tributaria nella bacheca Internet della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, unitamente al decreto prot. n. 332 del 30 ottobre 2020.

Avellino, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dr. ETTORE FERRARA

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/1993